



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	278
DATA	17/05/2024

OGGETTO :

AGGIORNAMENTO GRAFICO, STAMPA E FORNITURA TOVAGLIETTE SOTTOVASSOIO, DA DESTINARSI AI RIFUGI ALPINI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – ANNO 2024.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL FORNITURA (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00.

CIG: B1ACA10569

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che la Comunità Montana di Valle Camonica è Ente gestore del Parco dell'Adamello;

VISTO e CONSIDERATO che il territorio del Parco dell'Adamello, e più in generale della Valle Camonica, dal punto di vista escursionistico ed alpinistico è tra i più frequentati dell'intera provincia bresciana e che si stanno sempre più caratterizzando per la valenza turistica, grazie alla ricca offerta in termini di rifugi escursionistici ed alpinistici;

EVIDENZIATO che:

- da anni l'Ente collabora su vari fronti – tra cui quello promozionale – con Assorifugi Lombardia, l'associazione dei gestori di Rifugi Lombardi, punto di riferimento per coloro che frequentano ed amano la montagna lombarda;
- Assorifugi Lombardia finalizza la propria azione alla tutela del patrimonio umano, storico, culturale e ambientale dei rifugi aderenti, in piena sintonia con le iniziative di promozione e valorizzazione attuate dall'ente gestore del Parco dell'Adamello;
- nella Provincia di Brescia, Assorifugi Lombardia rappresenta oltre 40 rifugi distribuiti in tutta la fascia montana;
- da anni Assorifugi, per promuovere la rete dei rifugi bresciani, ha ideato delle tovagliette cartacee personalizzate ed utilizzate per ogni coperto somministrato presso i suddetti rifugi, che fungono da veicolo informativo e promozionale anche per l'area protetta e per il territorio in generale;

ATTESO che anche per l'estate 2024 Assorifugi Lombardia intende promuovere l'adozione di tovagliette personalizzate presso tutti i rifugi aderenti all'Associazione ed ha proposto alla Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello di promuovere la stampa di una parte delle stesse, da utilizzare come veicolo promozionale e di conoscenza dei valori naturalistici del territorio del Parco dell'Adamello, anche alla luce dell'elevato numero di rifugi alpini presenti all'interno del territorio del Parco e della possibilità di raggiungere con

brevi contenuti informativi un vasto pubblico di frequentatori della montagna mediante questo supporto;

RITENUTO tale iniziativa coerente con le previsioni di realizzazione di materiale didattico e promozionale del territorio del Parco dell'Adamello, così come disposte nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026 dell'Ente;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere allo scopo all'affidamento della fornitura di un congruo numero di tovaglette a 4 colori con certificazione FSC, compreso il servizio di aggiornamento grafico dei contenuti delle stesse ed il servizio di magazzinaggio e distribuzione in collaborazione con Assorifugi, avvalendosi allo scopo dell'operatore in possesso delle matrici grafiche di base;

ATTESO che, sulla base di precedente analogo servizio svolto nel corso delle stagioni precedenti, si stima che l'importo del servizio sia contenuto al di sotto della somma di € 5.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici e che, per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è possibile transitoriamente utilizzare allo scopo la Piattaforma contratti pubblici, giusto comunicato del Presidente ANAC del 10 Gennaio 2024;

ATTESO che il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente sulla scorta dell'esperienza delle precedenti forniture, ha chiesto preventivo all'operatore "Litos srl" il quale è depositario della matrice grafica di base degli stampati di cui trattasi;

VISTO il preventivo della ditta specializzata "Tipografia Litos" in data 10/05/2024 (Prot. Comunità Montana n. 5451 in data 15/05/2024), che prevede la fornitura di 126.000 tovagliette sottopiatto al prezzo di € 4.095,00+IVA 22% aventi le seguenti ulteriori caratteristiche:

- utilizzo di carta alimentare certificata FSC in bianca su uso mano gr. 80, certificata FSC MIX CREDIT;
- stampa a 4 colori;
- dimensioni cm 49 x 34;
- disponibilità servizio di magazzino f.co stampatore per il ritiro del materiale da parte dei rifugisti;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di realizzare le attività previste in tempo utile per l'efficacia del servizio;
- che ai sensi dell'art. 49 c.6 del D.Lgs 36/2023 trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 5000,00 € è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, anche alla luce della particolarità della fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base della spesa storica sostenuta per tale fornitura, anche tenuto conto del

servizio di aggiornamento grafico e magazzinaggio post produzione che viene garantito dall'operatore;

- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di parte corrente allocate;

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico "Tipografia Litos" Srl con sede in Gianico (BS), Via Pasture 3, in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 24/01/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B1ACA10569;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento dell'ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il regolamento dell'ente sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Tipografia Litos Srl con sede in Gianico (BS), Via Pasture n. 3, la fornitura di tovagliette sottopiatto utile per la stagione 2024 da destinarsi ai coperti somministrati presso i rifugi del Parco dell'Adamello e bresciani aderenti ad Assorifugi Lombardia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: promozione del territorio del Parco dell'Adamello e comunicazione di alcuni valori ed iniziative, veicolate attraverso materiale di consumo in uso presso i rifugi alpini del territorio nella stagione estiva 2024;
 - b) oggetto del contratto: fornitura di tovagliette sottopiatto in carta alimentare certificata FSC, compresa rivisitazione grafica e servizio di magazzinaggio;

c) forma del contratto: scrittura privata con scambio di corrispondenza

d) clausole essenziali:

- termine esecuzione: 05/06/2024
- pagamento: a fornitura effettuata
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

4 di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 4.995,90, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, e dell'IVA 22%;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0102999
Creditore				Litos srl					
Codice fiscale				03814400986					
Oggetto/Causale				Stampa e fornitura tovagliette Assorifugi Lombardia - Estate 2024					
Importo				€ 4.995.90					

5. di imputare la spesa di € 4.995.90, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	1.03.01.02.999	1602/0 Spese per attività varie e divulgative sul territorio del Parco dell'Adamello - Acquisto beni di consumo e/ materie prime	€ 4.995.90

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e che il medesimo, nonché il personale istruttore del procedimento, non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
10. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
11. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a fornitura eseguita previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
12. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.